

(G.U. 02-02-1998, n. 26, Serie Generale)

**D.M. 18-12-1997**

**Strutture di controllo delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, ai sensi dell'Articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92**

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'Articolo 10, concernente i controlli;

Visti i regolamenti della Commissione CE con i quali le Comunità europee hanno provveduto alla registrazione delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette nel quadro della procedura di cui all'Articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la designazione dell'autorità nazionale di controllo effettuata ai sensi dell'Articolo 10 del regolamento CEE n. 2081/92 e dell'Articolo 14 del regolamento CEE n. 2082/92 di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 3 novembre 1995, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di dover dare urgente attuazione al disposto di cui al citato Articolo 10 del regolamento CEE n. 2081/92, concernente le strutture di controllo, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sulla costituzione di un organo collegiale di valutazione nell'ambito delle competenze del Ministero per le politiche agricole e d'intesa con regioni, attese le specifiche funzioni di coordinamento di cui al citato decreto legislativo n. 143/1997;

Considerato altresì che in adesione al predetto parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo scopo di valutare la situazione delle strutture di controllo che debbono operare in ambito nazionale, si rende necessario istituire presso il Ministero per le politiche agricole un apposito comitato con partecipazione delle regioni e province autonome con criteri di adeguata rappresentanza, nonché del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero della sanità per gli aspetti di competenza.

Decreta:

Articolo 1. - Autorità nazionale

Il Ministero per le politiche agricole è l'autorità preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza della stessa.

## Articolo 2. - Organismi di controllo

L'attività di controllo di cui all'Articolo 10 del reg. (CEE) n. 2081/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le politiche agricole; i requisiti e le procedure per la richiesta di autorizzazione sono indicati nell'allegato A del presente decreto.

## Articolo 3. - Comitato tecnico di valutazione

E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole il comitato tecnico di valutazione di conformità degli organismi di controllo ai sensi dell'Articolo 10 reg. (CEE) n. 2081/92.

Esso è incaricato di: [1]

- a) esprimere parere vincolante sugli organismi di controllo privati in merito alla conformità alla norma EN 45011;
- b) esprimere parere, nel caso di autorità pubbliche, sulla disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento della attività di controllo e sulla adeguatezza delle relative procedure;
- c) monitorare e valutare l'attività delle autorità pubbliche designate e degli organismi di controllo autorizzati;
- d) esprimere parere vincolante in merito all'adozione di provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate agli organismi di controllo privati;
- e) esprimere parere sull'adozione di provvedimenti sostitutivi nei confronti delle autorità pubbliche designate;
- f) formulare linee guida di indirizzo per le attività di controllo, con riguardo anche alle tariffe relative ai costi sostenuti.

Note:

1 Periodo aggiunto da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 2 marzo 1998, n. 50.

## Articolo 4. - Composizione del Comitato tecnico

Il comitato tecnico di cui all'Articolo 3 è costituito da dieci (10) componenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole, di cui tre (3) designati dal Ministero per le politiche agricole, uno (1) designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno (1) designato dal Ministero della sanità e cinque (5) designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni di cui all'Articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. Il comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero per le politiche agricole, nominato con decreto, ed è integrato, di volta, in volta con un rappresentante designato da ciascuna delle regioni e delle province autonome sulle cui aree geografiche ricadono le produzioni in esame. Il comitato tecnico si avvale delle strutture del Ministero per le politiche agricole e degli enti vigilati nonché di commissioni costituite da esperti per ciascuna categoria di prodotto. Il comitato tecnico in prima seduta approva il regolamento di funzionamento.

## Articolo 5. - Richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione di un organismo privato è presentata:

per le denominazioni proposte ai sensi dell'Articolo 5 del reg. CEE 2081/92 dai soggetti proponenti la registrazione;

per le denominazioni registrate ai sensi dell'Articolo 17 del reg. CEE 2081/92 dall'organismo associativo maggiormente rappresentativo dell'interprofessione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica protetta. Tale rappresentatività non deve essere comunque inferiore al 50% dei produttori/trasformatori.

In assenza di tali richieste, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'Articolo 10 del reg. CEE 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, adempiono le condizioni di cui alle norme EN 45011.

## Articolo 6. - Caratteristiche dei controlli

Le autorità pubbliche designate e gli organismi privati autorizzati possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del reg. CEE 2081/92.

Ogni denominazione di origine o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio, tra loro coordinate.

## Articolo 7. - Vigilanza

La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni e province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

La revoca e la sospensione dell'autorizzazione dell'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta.

## Articolo 8. - Norma transitoria

In considerazione delle esigenze istruttorie relative alla rispondenza a quanto previsto dall'Articolo 10 del reg. (CEE) n. 2081/92, degli organismi di controllo privati e delle autorità pubbliche designati ai sensi dell'Articolo 5, le funzioni di controllo, per un periodo transitorio di sei mesi, continuano ad essere svolte dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dalle regioni e province autonome competenti per territorio. Tali organismi, nell'esercizio delle funzioni di controllo, si avvalgono, ove possibile, degli ispettori dei consorzi di tutela che abbiano già sancite le funzioni di controllo e/o vigilanza.

La documentazione relativa all'attività di controllo deve essere depositata ed archiviata secondo le modalità che saranno indicate per ciascuna denominazione in causa con provvedimento a parte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

## **REQUISITI E PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REG. (CEE) N. 2081/92 (ORGANISMI PRIVATI)**

1. La richiesta di autorizzazione presentata dai soggetti individuati dal presente decreto deve essere corredata:

- dalla esplicita indicazione della ragione sociale e sede legale dell'organismo privato per il quale è richiesta l'autorizzazione;
- dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'organismo privato proposto per l'autorizzazione e, inoltre, in relazione allo stesso;
- da un certificato di iscrizione e vigenza rilasciato dalla competente CCIAA, in corso di validità;
- da uno schema che illustri l'articolazione e la composizione dei diversi organi sociali previsti dallo statuto;
- da un organigramma della struttura organizzativa, integrato dall'organico aggiornato alla data della richiesta;
- da uno schema che illustri le diverse responsabilità nell'ambito dell'organigramma, con riferimento alle diverse funzioni previste;
- da una descrizione dei mezzi di cui l'organismo dispone per il proprio sostegno finanziario;
- dalla documentazione relativa alla conformità rispetto a tutti i requisiti specifici di seguito previsti dal presente regolamento;
- dal disciplinare della DOP/IGP nel dispositivo vigente ai fini della registrazione della stessa ai sensi del Reg. 2081/92, adattato in guisa che da esso derivino con separata chiarezza quantomeno i seguenti presupposti attuativi:
  - a) l'insieme dei requisiti di conformità relativi all'origine, ai processi produttivi e di trasformazione e del prodotto, ivi compresi i requisiti organolettico-qualitativi;
  - b) l'insieme degli adempimenti conseguentemente posti a carico dei produttori e dei trasformatori e, comunque, di tutti i soggetti che concorrono alla formazione dei requisiti di conformità;
  - c) l'insieme delle misure di controllo e di prova già esplicitamente previste dal disciplinare e che si ritengano necessarie a titolo integrativo;
  - d) l'insieme dei certificati, contrassegni e marchi attestanti la conformità, unitamente alle corrispondenti attribuzioni operative ed alla relativa titolarità.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata ad un organismo che documenti in ogni caso il possesso dei seguenti requisiti:

- abbia forma giuridica certa e documentata;

- disponga di un consiglio direttivo costituito in modo da salvaguardare l'imparzialità decisionale autonoma rispetto alla attività di controllo, prova, ispezione e verifica e rilascio delle attestazioni di conformità previste dal disciplinare; in proposito, il consiglio direttivo:

a) deve essere costituito con la partecipazione di tutte le parti professionali interessate al contenuto ed al funzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformità nell'ambito della stessa filiera produttiva; il predominio di singoli interessi deve essere quindi evitato in un'ottica sistemica, possibilmente con rappresentatività di tipo paritetico o, se diversamente impostate, motivate esplicitamente nell'atto costitutivo o nello statuto dell'organismo. Le eventuali rappresentanze, nell'ambito del consiglio direttivo, di enti pubblici o di altri organismi comunque non professionali (università, istituti di ricerca, ecc.) non possono essere rappresentative di alcuna categoria professionale. Alle autorità preposte alla vigilanza sui controlli vengono comunicati data e luogo dei consigli direttivi cui possono partecipare senza diritto di voto;

b) deve documentare il requisito della rappresentatività interprofessionale mediante un sistema verificabile attraverso l'equilibrata presenza delle parti interessate;

c) deve esercitare poteri esplicitamente elencati nello statuto e che si limitino, in relazione all'esercizio della attività di controllo, di prova e di verifica, alla ratifica dei relativi esiti e di quelli di un eventuale ricorso assicurando, per questi ultimi, le procedure di valutazione di eventuali osservazioni finalizzate alla relativa revisione;

- disponga di personale idoneo specificatamente addetto ai controlli, sotto la supervisione di un dirigente responsabile di tutte le operazioni all'attività di controllo e di accertamento della conformità esclusivamente nei confronti del consiglio direttivo; in proposito, il personale:

a) non deve svolgere attività di consulenza tecnicoproductiva e commerciale a tal fine retribuita direttamente presso nessuno dei soggetti interessati al funzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformità; per soggetti si intendono le singole imprese devono essere corredati da specifici curricula;

b) deve essere competente per le funzioni assegnategli: i curricula di cui sopra devono in proposito esplicitare adeguata esperienza professionale;

c) deve operare in base ad un preciso mansionario, esplicitato in relazione agli schemi depositati;

d) deve agire in autonomia sulla base delle istruzioni ricevute e formalizzate con procedura documentata;

e) deve essere posto alle dipendenze gerarchiche e funzionali di un dirigente responsabile, che opera autonomamente nell'ambito degli indirizzi e delle politiche stabilite dal consiglio direttivo, attuando il coordinamento e lo sviluppo di tutta l'attività operativa, assolutamente libero dal controllo di chi ha diretti interessi commerciali (valgono, in proposito, le prescrizioni di cui alla precedente lettera a);

- disponga di una struttura organizzativa che:

- a) definisca chiaramente le responsabilità ed i collegamenti con le diverse funzioni;
  - b) sia sostenuta da un adeguato sistema di reperimento di autonomi mezzi finanziari;
  - c) operi in base ad una illustrazione documentata dei propri sistemi di controllo e di accertamento della conformità, con specifico riferimento a tutte le prescrizioni del disciplinare;
  - d) disponga di aggiornata documentazione relativa allo stato giuridico di tutto il personale addetto ai propri servizi e comunque impiegato;
  - e) disponga di un sistema di raccolta, archiviazione e di conservazione dei dati, corrispondente a tutte le procedure attuate e comprensivo della registrazione di ogni documento discendente dall'attività di controllo e di ogni altro adempimento previsto dal disciplinare; disponga, inoltre, delle procedure per il controllo l'aggiornamento e la modifica di tutti i documenti in uso;
- disponga di procedure di controllo, di verifica, di accertamento finalizzate all'uso della DOP/IGP, che:
- a) attuino tutte le prescrizioni in proposito impartite dal disciplinare;
  - b) concorrano a definire un quadro probante di misure intese ad assicurare che i prodotti siano continuativamente conformi ai requisiti di origine, di processo e finali previsti dal disciplinare;
  - c) svolgano secondo metodologie prestabilite le attività di controllo, verifica e prova;
  - d) prevedano chiare indicazioni delle circostanze e delle condizioni che accertano la non conformità ai fini dell'ottenimento della DOP/IGP e delle corrispondenti conseguenze;
  - e) siano sistematicamente documentate e registrate;
- operino con strutture proprie di prova o di ispezione che assicurino la conformità ai requisiti esposti dalla norma UNI CEI 45001 (laboratori di prova); in caso di strutture esterne, queste debbono assicurare sempre la conformità ai requisiti di cui alle norme UNI CEI 45001 (funzionamento laboratori di prova) e 45002 (valutazione laboratori di prova), documentata da specifici contratti;
- assicurino, nell'ambito delle proprie procedure, i requisiti della massima riservatezza secondo le disposizioni vigenti fatte salve le esigenze conoscitive delle autorità preposte ai controlli;
- disponga di un proprio manuale della qualità; nel caso in cui i singoli contenuti del manuale siano illustrati nell'ambito dell'insieme della documentazione prodotta e nelle more della adozione del manuale stesso, dovrà comunque essere fornito il programma di addestramento del personale e quello relativo all'aggiornamento e/o alla modifica della documentazione in uso;
- operi la tenuta e l'aggiornamento di tutti gli elenchi e dati previsti dal disciplinare o necessari alle procedure di controllo;
- assicurino l'accesso alle procedure di controllo e di accertamento della conformità a tutti i soggetti interessati al processo produttivo previsto dal disciplinare;
- disponga di procedure per l'accoglimento dei reclami contro le proprie decisioni, avvalendosi a tal fine

di un organismo tecnico, composto da esperti nominati dal consiglio direttivo, che:

a) non abbiano rapporti diretti né con la struttura organizzativa né con i soggetti interessati al sistema di controllo;

b) decida imparzialmente sui ricorsi presentati;

- abbia allestito un piano di verifiche interne e di riesami periodici finalizzati all'accertamento (almeno una volta all'anno) della conformità dei propri standards e requisiti operativi, affidato ad un proprio responsabile della qualità e documentatamente disponibile, in quanto agli esiti, per tutti i soggetti che accedono al sistema di controllo;

- disponga di un sistema di verifiche dell'uso della DOP/IGP, documentatamente finalizzato all'accertamento della conformità o di abusi e, comunque, di non conformità rispetto alle prescrizioni del disciplinare e disponga, altresì, di conseguenti procedure per l'esercizio di azioni correttive adeguate e di quelle in ogni caso previste dal disciplinare stesso;

- disponga di propria procedura e di conseguente documentazione in relazione alla attività di:

a) apposizione del contrassegno di conformità al disciplinare, nelle forme da esso previste, sul prodotto, confezioni e simili;

b) conservazione, custodia, distribuzione ed utilizzazione di tutto il materiale a qualsiasi titolo utilizzato nell'attività di controllo e/o come tale previsto dal disciplinare;

- assicurarsi ai propri ordinamenti e procedure l'automatico recepimento di ogni modifica od integrazione del disciplinare e le modalità per la relativa attuazione.

3. Inoltre, ai fini dell'autorizzazione:

- l'organismo deve depositare, contestualmente all'istanza del proponente, il prospetto delle condizioni tariffarie destinate a regolare l'accesso alle misure di controllo impegnandosi, altresì, a comunicare all'autorità nazionale competente tutte le successive modifiche ed integrazioni ai fini della relativa approvazione;

- l'organismo deve inoltre depositare, contestualmente all'istanza del proponente, una dichiarazione con la quale si impegna a notificare all'autorità nazionale competente tutte le misure assunte nei diversi casi di accertamento di non conformità, di adozione di misure correttive e di adozione di altri provvedimenti a qualsiasi titolo previsti dal disciplinare, indicando in proposito le procedure specifiche che verranno adottate.

4. Uno stesso organismo può essere autorizzato al controllo di più DOP/IGP a condizione che:

- i poteri del consiglio direttivo, concernenti l'attività di controllo e di certificazione, siano esplicitamente delegati ad uno o più comitati di certificazione, composti in conformità ai requisiti di rappresentatività previsti, per ognuna delle DOP/IGP da controllare;

- vengano allestite e documentate separate procedure di controllo e di certificazione, armonizzate con le esigenze dei diversi disciplinari;

- venga prodotta per ogni DOP/IGP tutta la specifica documentazione compatibile prevista dal presente regolamento;
  - il personale possieda, in modo documentato, adeguati requisiti di esperienza e di conoscenza specifica in relazione ai diversi disciplinari e processi produttivi e gli eventuali soggetti esterni a qualsiasi titolo utilizzati, in possesso dei requisiti richiesti possano documentare a loro volta comprovate esperienze specifiche pregresse, esercitate con riferimento ad ogni singola DOP/IGP od a prodotti comunque ad esse affini;
  - l'autorizzazione è revocata dalla competente autorità nei casi di inadeguatezza dell'organismo di controllo e qualora venga documentata la non conformità anche ad uno solo dei requisiti richiesti;
  - l'organismo autorizzato si deve qualificare, nell'esercizio delle sue funzioni, come "Organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'Articolo 10 del Reg. (CEE) n. 2081/92", integrando tale epigrafe con gli estremi del provvedimento di autorizzazione e della conseguente pubblicazione sulla GU-UE;
5. Per ogni singola DOP/IGP può essere autorizzato, per un determinato lasso di tempo, un solo organismo anche in caso di richiesta o di disponibilità di più organismi.